

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4075 del 10/08/2022
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II., CAPO II, E - DISTRIBUZIONE S.P.A. CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL TORRENTE BOBBIO IN LOCALITA' CAMPI IN COMUNE DI BOBBIO (PC), USO: MANUFATTO PER SCARICO DELLA ACQUE METEORICHE DELL'AREA DELLA NUOVA CABINA PRIMARIA AT/MT 132/15 KV DENOMINATA "BOBBIO" - CODICE PROCEDIMENTO: PC21T0063 - SINADOC: 18948/2022.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4285 del 10/08/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno dieci AGOSTO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II., CAPO II, E - DISTRIBUZIONE S.P.A. CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL TORRENTE BOBBIO IN LOCALITA' CAMPI IN COMUNE DI BOBBIO (PC), USO: MANUFATTO PER SCARICO DELLA ACQUE METEORICHE DELL'AREA DELLA NUOVA CABINA PRIMARIA AT/MT 132/15 KV DENOMINATA "BOBBIO" - CODICE PROCEDIMENTO: PC21T0063 - SINADOC: 18948/2022.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 "Testo Unico sulle opere idrauliche";
- la L. n. 37 del 5 gennaio 1994 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche";
- la L. 7/8/1990, n. 241 ss.mm. e ii "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi";
- la L.R. 14/4/2004, n. 7, Capo II, ss.mm. e ii "in materia di occupazione ed uso del territorio";
- il D.Lgs. 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, la L.R. n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n. 1740 del 2018 e n. 1717 del 2021;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997";
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e ss.mm. e ii. "Riforma del sistema regionale e locale";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13, "Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto

che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA l'istanza del 20/10/2021 (pervenuta in pari data ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 161861), con la quale, E-DISTRIBUZIONE S.p.A., con sede legale in Roma via Ombrone n. 2 - C.F. 05779711000 e P.IVA: 15844561009, ha provveduto a richiedere ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., la concessione per l'occupazione con manufatto per scarico della acque meteoriche dell'area della nuova cabina Primaria AT/MT 132/15 kV denominata "Bobbio", mediante tubazione in cemento di diametro 600 mm e lunghezza di circa 5,00 m, posizionata in sponda sinistra del torrente Bobbio, in Località Campi in Comune di Bobbio (PC), censita al N.C.T. del medesimo Comune al Foglio 56 fronte Mappale 26;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione avvenuta, ai sensi della L.R. n 7/2004, in data 25/05/2022 sul BURERT (parte seconda) n. 157 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- dei pareri favorevoli, alcuni con prescrizioni, espressi dai seguenti Enti:
 - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione civile Regione Emilia Romagna – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Piacenza - (nota pervenuta il 15/03/2022 ed assunta al prot. ARPAE con il n. 43286);

- Comune di Bobbio Ufficio Tecnico (nota pervenuta il 14/03/2022 ed assunta al prot. ARPAE con il n.4 2125);

DATO, ALTRESÌ, ATTO che il concessionario ha sottoscritto un accordo con la Regione Emilia Romagna che disciplina i procedimenti amministrativi correlati alle interferenze tra le linee elettriche di Enel Distribuzione ed il demanio idrico in gestione alla Regione – accordo stipulato in data 09/09/2009 e registrato in data 18/09/2009 presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Bologna al n. 4485 Serie 3 A (trasmesso da E-Distribuzione con nota pervenuta il 09/05/2022 ed assunta al prot. ARPAE al n. 76702);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone e la cauzione dell’anno 2022;

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'incarico di funzione "PC - Demanio Idrico" Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell’ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell’ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile sul sito web dell’Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

- a) **di assentire**, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., a E-DISTRIBUZIONE S.p.A. - C.F. 05779711000 e P.I.V.A.: 15844561009, la concessione per l’occupazione con manufatto per scarico della acque meteoriche dell’area della nuova cabina Primaria AT/MT 132/15 kV denominata “Bob-

bio”, mediante tubazione in cemento di diametro 600 mm e lunghezza di circa 5,00 m , posizionata in sponda sinistra del torrente Bobbio, in Località Campi in Comune di Bobbio (PC), censita al N.C.T. del medesimo Comune al Foglio 56 fronte Mappale 26, secondo la planimetria acclusa al Disciplinare, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale – Codice Procedimento: PC21T0063;

- b) **di stabilire che** la concessione è valida per anni **12 (dodici)** a partire dalla data di adozione del presente atto;
- c) **di approvare il Disciplinare di concessione** allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data **01/08/2022**;
- d) **di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

- quanto dovuto per il canone dell’anno 2022 è stato pagato;
- l’importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in 250,00 € è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell’Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall’acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d’uso, poiché l’imposta di cui all’art 5 del D.P.R. 26/04/86 n. 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento so provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- ◆ avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data,
- ◆ si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata a E - Distribuzione S.p.A. (C.F. 05779711000 e P.I.V.A.: 15844561009), ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14/04/2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC21T0063.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione con manufatto per scarico della acque meteoriche dell'area della nuova cabina Primaria AT/MT 132/15 kV denominata "Bobbio", mediante tubazione in cemento di diametro 600 mm e lunghezza di circa 5,00 m, posizionata in sponda sinistra del torrente Bobbio, in Località Campi in Comune di Bobbio (PC), censita al N.C.T. del medesimo Comune al Foglio 56 fronte Mappale 26, come da elaborato planimetrico allegato (sub 1).

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di anni **12 (dodici)** a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,

- la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone dovuto per l'anno 2022 ammonta a € 243,30.
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
3. Il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;
4. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di € 250,00.
5. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
6. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro sog-

getto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché

agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla “Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Piacenza” - assunto al prot. ARPAE n. 43286 del 15/03/2022 e quanto previsto nell’accordo sottoscritto con la Regione Emilia Romagna che disciplina i procedimenti amministrativi correlati alle interferenze tra le linee elettriche di Enel Distribuzione ed il demanio idrico in gestione alla Regione – accordo stipulato in data 09/09/2009 e registrato in data 18/09/2009 presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Bologna al n. 4485 Serie 3 A, trasmesso con nota di E-Distribuzione il 09/05/2022 ed assunto al prot. ARPAE al n. 76702 - allegati al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale (sub 2).

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Il procuratore titolato alla firma degli atti per conto di “E-DISTRIBUZIONE S.p.A” (C.F. 05779711000 e P.IVA: 15844561009), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 01/08/2022

**Firmato, per accettazione,
dal procuratore della Concessionaria**




Legenda

- Risorse puntuali modificabili
- Risorse lineari modificabili
- Risorse poligonali modificabili
- Agazzano_A067
 - ACQUE
 - PARTICELLE
 - STRADE
- Alseno_A223
 - ACQUE
 - PARTICELLE
 - STRADE
- Besenzone_A823
 - ACQUE
 - PARTICELLE
 - STRADE
- Bettola_A831
 - ACQUE
 - PARTICELLE
 - STRADE
- Bobbio_A909
 - ACQUE
 - PARTICELLE
 - STRADE
- Borgonovo Val Tidone_B025
 - ACQUE
 - PARTICELLE

Note
 Area cabina primaria E-Distribuzione
 Bobbio Loc. Campi

PC21T0063 - Condotta di scarico acque meteoriche



250 0 125 250 Meters

1: 5.000

WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere



Servizio Sicurezza territoriale e Protezione civile Piacenza

LA RESPONSABILE
FEDERICA PELLEGRINI



AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ARPAE-SAC Piacenza
aoppc@cert.arpa.emr.it

Allegati: 1
Risposta ns prot. 65989 E.
del 01/12/2021
prot. 68226.E del 15/12/2021
n. PROT. 0008085.E del 24/02/2022.

Oggetto: AUT_2117932 356/3342 autorizzazione costruzione e esercizio di linee e impianti elettrici L.R. n.10/93 modificazioni Costruzione di una nuova Cabina Primaria AT/MT 132/15 kV denominata BOBBIO in località Campi nel comune di Bobbio - COMUNICAZIONE; Mittente/i: Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna | ARPAE Emilia-Romagna

PREMESSO CHE

-con nota di ARPAE assunta al prot. dello scrivente Servizio al n. **65989 E. DEL 01/12/2021** con cui è stato trasmesso il **COMUNICATO AVVISO DI DEPOSITO DELL'ISTANZA** DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE EX ART. 3 L.R. 10/1993 PER LA COSTRUZIONE NUOVA CABINA PRIMARIA AT/MT 132/15 kV DENOMINATA "BOBBIO" DA REALIZZARE IN LOC. CAMPI - COMUNE DI BOBBIO (PC) e contestualmente la **COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 DELLA L. 241/1990.**

-con nota di ARPAE assunta al prot. dello scrivente Servizio al n. **15/12/2021 PROT 68226.E** avente ad oggetto: Procedimento di rilascio dell'autorizzazione ex art. 3 L.R. 10/1993, alla costruzione di nuova cabina primaria AT/MT 132/15 kV denominata "Bobbio" da realizzare in loc. Campi - Comune di Bobbio (PC). Rif. RIF. AUT_2117932 356/3342 - E-DISTRIBUZIONE S.p.A. - Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L.241/90 con svolgimento previsto in forma semplificata e con modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della Legge medesima.

-con nota di ARPAE assunta al prot. dello scrivente Servizio al n. **24/02/2022.PROT.0008085.E** avente ad oggetto: AUT_2117932 356/3342 autorizzazione costruzione e esercizio di linee e impianti elettrici L.R. n.10/93 modificazioni Costruzione di una nuova Cabina Primaria AT/MT 132/15 kV denominata BOBBIO in località Campi nel comune di Bobbio - COMUNICAZIONE; Mittente/i: Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna | ARPAE Emilia-Romagna

Vista la documentazione messa a disposizione tramite il link
<https://drive.google.com/drive/folders/1GsJLI7Aw0scRmRB8U4BZX-jPZy0CcQYO?usp=sharing>

Considerato che:

-l'impianto naturale di cui è progettata la tombinatura non rientra tra le competenze territoriali di questo Servizio;

Via Santa Franca, 38 29121 PIACENZA Tel. 0523.308711 Fax 0523.308716

PEC: stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it E-mail: stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it

www.regione.emilia-romagna.it <https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/>

INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/	/	Classif. 650.20				Fasc. 2022	35	4

-il sopracitato corso d'acqua si immette nel T. Bobbio per mezzo di una tubazione nella quale (come risulta dall'elaborato BOB 112) verranno recapitati gli scarichi dell'area;

-le aree di PGRA non sono congruenti con le fasce fluviali di PTCP nel senso che le prime eccedono le seconde e individuano per l'area di interesse la pericolosità P1 (alluvioni rare) e che pertanto non saranno parametro di valutazione della trasformazione in oggetto;

Tutto ciò premesso, visti:

- Il T.U. 523/1904 art. 97/c
- La L.R. n.10/93 art. 3;
- DGR 1300/2016 cap 4 pag 17 e 18 EM norme di PTCP.

questo Servizio esprime

NULLA OSTA

Al rilascio dell'autorizzazione ex art. 3 L.R. 10/1993, alla costruzione di nuova cabina primaria AT/MT 132/15 kV denominata "Bobbio" da realizzare in loc. Campi - Comune di Bobbio (PC). Rif. RIF. AUT_2117932 356/3342 - E-DISTRIBUZIONE S.p.A. - Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L.241/90 con svolgimento previsto in forma semplificata e con modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della Legge medesima

Nel rispetto delle caratteristiche sotto descritte:

-nei punti di scarico andranno posizionate valvole di non ritorno

-i corpi di fabbrica, ivi compresi muri di recinzione, andranno posizionati a metri 10 dal limite demaniale

-provvedere alla regolare manutenzione e mantenimento dell'ufficiosità del canale di scarico entro il T. Bobbio


Il Richiedente formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente nulla osta.

La Responsabile del Servizio
Ing. Federica Pellegrini
(documento firmato digitalmente)


Francia/Villa

Allegati:
4 planimetrie

Direttiva alluvioni



Stralcio Catastale
Comune di Bobbio - Fg. 56 - scala 1:2.000



E-DIS-06/05/2022-0447817

Spett.le
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE
E PROTEZIONE CIVILE di PIACENZA
PEC:
stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it

Spett.le
AGENZIA REGIONALE PER LA
PREVENZIONE L'AMBIENTE E
L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
SAC di Piacenza
Via XXI Aprile n. 48
29100 – Piacenza (PC)
PEC: aoppc@cert.arpa.emr.it

DIS/GPC/PM-CE

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: **AUT_2117932** 356/3342 (da citare nella corrispondenza)
Costruzione della nuova Cabina Primaria AT/MT 132/15 kV denominata BOBBIO in località Campi.
Comune di Bobbio - Provincia di Piacenza

Con riferimento alla autorizzazione prot. 0014393 U del 15/03/2022 del Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Piacenza rilasciata nell'ambito della Conferenza di Servizi relativa alla costruzione dell'opera in oggetto,

si comunica che

ai sensi dell'allegato Accordo stipulato fra la Regione Emilia-Romagna e la nostra società in data 09/09/2009 registrato il 18/09/2009 presso l'Agenzia delle Entrate al n. 4485 Serie 3A ed in conformità alla autorizzazione paesaggistica dell'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta prot. 1210/2022 del 07/03/2022 e relativo parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente del 15/02/2022, il muro esistente, posto su area privata che delimita la stessa, sarà ricostruito in C.A. nella medesima posizione dell'attuale e rivestito in pietra locale.

Si evidenzia che la distanza dal torrente Bobbio del muro di recinzione non risulterà in alcun punto inferiore a 5 m dal ciglio superiore dello stesso corso d'acqua, garantendo pertanto, il rispetto dell'Accordo sopra

1/2

Azienda certificata ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 37001 - ISO 45001 - ISO 50001

Questo messaggio è destinato esclusivamente al seguente uso: **CONFIDENZIALE**



richiamato.

L'impianto di scarico acque piovane, vasche di laminazione e pozzetti di collegamento alla tubazione di scarico esistente, sarà realizzato secondo la documentazione progettuale che per comodità alleghiamo nuovamente. Le vasche di laminazione sono state dimensionate per un coefficiente udometrico massimo di 20 l/sec/ha come da indicazioni fornite dal Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile competente.

Sono fatte salve le altre prescrizioni contenute nell'autorizzazione del Servizio suddetto relative agli altri corpi di fabbrica in progetto.

Distinti saluti.

LAURA VENTURA

La Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

Allegati:

Accordo Regione Emilia-Romagna / Enel Distribuzione del 09/09/2009
BOB 112 PLANIMETRIA GENERALE RECINZIONE, RETE FOGNARIA, VERDE
BOB 216 VASCA DI LAMINAZIONE 1 - DETTAGLIO COSTRUTTIVI
BOB 218 VASCA DI LAMINAZIONE 2 - DETTAGLIO COSTRUTTIVI
BOB 003A RELAZIONE SCARICHI IDRICI



ACCORDO

tra

la Regione Emilia Romagna (di seguito "la Regione"), con sede in Bologna, via A. Moro n. 18, in persona del Direttore Generale individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1121 in data 27 luglio 2009 e n. 1278 del 7 settembre 2009

e

Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito "Enel Distribuzione") con sede in ROMA, VIA OMBRONE codice fiscale/Partita IVA... 05779711000....., in persona di FRANCESCO RONDÌ..... legale rappresentante in virtù di procura DELL' AMMINISTRATORE DELEGATO DEL 29/3/09 (ALLO UFFICIO ATLANTE ROMA Rep. 31589)


Premesso

- a) che Enel Distribuzione è concessionaria del servizio di distribuzione di energia elettrica nella Regione Emilia Romagna ai sensi del decreto di Concessione del Ministro delle Attività Produttive del 19 ottobre 2003, pubblicato sulla GU n. 269 del 11 novembre 2003 fino all'anno 2030;
- b) che gli elettrodotti con tensione fino a 150.000 V non facenti parte della rete di trasmissione nazionale e le opere accessorie sono, in base alla normativa statale e regionale, infrastrutture di pubblico servizio e possono essere a richiesta dichiarate di pubblica utilità;
- c) che con il D.lgs. n° 112/98 sono state attribuite alle Regioni le competenze in materia di gestione del Demanio Idrico compresa la riscossione degli importi dovuti a titolo di canoni annuali e che con la Legge Regionale 14/04/2004 n. 7 la Regione ha disciplinato il procedimento relativo alla gestione amministrativa delle concessioni di aree del demanio idrico;
- d) che le Parti, allo stato attuale, non dispongono di un archivio informatizzato completo, idoneo a gestire tutte le interferenze in essere;
- e) che la Legge Regionale 06/03/2007 n. 4, all'articolo 3, comma 8, prevede che i soggetti titolari di più rapporti concessori relativi al demanio idrico, previo accordo con la Regione in merito alle modalità procedurali, possono versare tutti i canoni concessori relativi ad ogni annualità successiva alla prima in un'unica soluzione entro la scadenza fissata per ciascun anno;

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA
PG.2009.0215381
del 30/09/2009
Mitt.: ENEL DI BOLOGNA



- f) che la Legge Regionale n.4 del 2007, all'articolo 3, comma 9, prevede che i soggetti esercenti pubblici servizi debbano comunicare alla Regione dati georeferiti in formato vettoriale relativi alle reti e alle linee che interessano il demanio idrico e al comma 10 che "in via transitoria in attesa del completamento del processo di ricognizione delle interferenze tra le reti e gli impianti ed i corpi idrici, previo accordo con la Regione, si può procedere alla determinazione del numero e della tipologia delle interferenze applicando un criterio statistico, elaborato su un campione significativo di territorio, cui commisurare il canone complessivo annuo da corrispondere da parte dei soggetti esercenti pubblici servizi. L'aggiornamento del canone è effettuato sulla base delle variazioni delle reti e degli impianti presenti sui territori campione. Sino alla determinazione del canone con le regole di cui al presente comma il medesimo è versato sulla base di quelle fissate in via ordinaria";
- g) che, sulla base delle norme richiamate, Enel Distribuzione ha consegnato lo stato della propria rete, di alta e media tensione, su supporto cartografico digitale georeferenziato;
- h) che la quantificazione del dovuto è stata effettuata sulla base di quanto previsto dalle sopra citate disposizioni normative applicando il citato criterio statistico per la determinazione del numero e della tipologia delle interferenze, come risultante dal documento agli atti delle Parti, e che alle interferenze così come determinate è stato applicato il canone previsto dalla L.R. 4/07, così come modificato da ultimo con la Deliberazione di Giunta Regionale n.913 del 2009;
- i) che pertanto il presente costituisce Accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 10, della legge regionale n. 4/2007, per la determinazione del numero e della tipologia delle interferenze con l'applicazione di un criterio statistico cui commisurare il canone complessivo annuo da corrispondere da parte di Enel Distribuzione, in quanto soggetto esercente il pubblico servizio di distribuzione di energia elettrica;
- l) che l'accordo in questione è relativo alle sole interferenze delle linee elettriche con le aree demaniali, rimanendo le occupazioni con cabine oggetto di separato accordo relativo a canone ed arretrati che potrà confluire nell'accordo generale quale integrazione dello stesso;
- m) che le Parti hanno ritenuto di giungere ad un accordo per la disciplina integrale dei procedimenti amministrativi correlati alle interferenze tra le linee elettriche di Enel Distribuzione ed il demanio idrico in gestione alla Regione che comprenda l'intera gestione amministrativa oltre che le modalità di pagamento dei canoni concessori;
- n) che il presente costituisce pertanto anche Accordo sostitutivo dei singoli procedimenti concessori per le interferenze esistenti tra la rete elettrica e il



demanio idrico in gestione alla Regione Emilia Romagna ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge n. 241/1990;

o) che l'applicazione del presente Accordo comporterà per entrambe le parti stipulanti significativi vantaggi in termini di semplificazione nella gestione delle pratiche per le interferenze tra linee elettriche e demanio idrico e certezza nella quantificazione e pagamento dei canoni; in particolare con l'applicazione della metodologia di cui sopra la Regione Emilia-Romagna stima un consistente risparmio in ordine alle attività necessarie all'individuazione, alla verifica amministrativa, all'istruttoria e al rilascio dei titoli necessari, alla quantificazione e riscossione dei canoni annuali dovuti per ogni singola interferenza;

p) che la quantificazione di quanto dovuto a titolo di arretrato per le occupazioni pregresse è stata effettuata sottraendo all'importo dovuto a titolo di canone annuo moltiplicato per le annualità certamente ancora escutibili il costo del personale necessario allo smaltimento delle pratiche arretrate, oltre a quanto già versato da Enel per l'occupazione pregressa, così come risultante dai documenti istruttori agli atti delle Parti;

q) che la stipulazione del presente Accordo comporta l'impegno delle parti a non dare luogo a contestazioni per i rapporti oggetto dello stesso, con conseguente abbattimento della possibilità di contenzioso futuro e dei rilevanti relativi oneri;

Tutto ciò premesso, la Regione ed Enel Distribuzione convengono e stipulano quanto segue, le premesse costituendo parte integrante e sostanziale dell'Accordo:

Articolo 1

Concessione per interferenze esistenti

Il presente Accordo ha validità di accordo sostitutivo, ai sensi dell'art. 11 della legge 7.8.1990, n. 241, della concessione di occupazione di area demaniale per tutte le interferenze esistenti tra le linee elettriche di competenza di Enel Distribuzione ed il demanio idrico in gestione alla Regione Emilia-Romagna. Resta fermo l'impegno di Enel ad effettuare sugli impianti così legittimati e senza oneri per la Regione Emilia-Romagna, le modificazioni e gli adeguamenti necessari per renderli compatibili con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza idraulica, qualora se ne verificasse la necessità.

Articolo 2 Canoni demaniali



Enel Distribuzione, a titolo di canoni demaniali per l'anno solare di riferimento, verserà alla Regione, sulla base di quanto esposto in premessa, entro il 30 giugno di ogni anno l'importo di 774.750,00 euro.

Tale pagamento tiene conto di tutte le interferenze esistenti tra le linee elettriche di Enel Distribuzione ed il demanio idrico della Regione, secondo quanto consentito dal comma 10 dell'articolo 3 della Legge Regionale 4/2007. L'importo complessivo corrisposto è da ritenersi comprensivo di ogni onere dovuto alla Regione a titolo di canone connesso all'occupazione con linee elettriche delle aree demaniali.

L'importo relativo all'annualità 2009, che comprende anche il canone per 4 mesi delle linee di alta tensione poi cedute a Terna S.p.A., è pari a 794.075 euro e sarà corrisposto entro 45 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo.

Articolo 3 Adeguamenti e Rivalutazione

Il canone complessivo annuale verrà adeguato al variare della consistenza della rete elettrica, così come risultante dalla ricognizione puntuale delle nuove interferenze costruite e di quelle dismesse nell'anno precedente, così come comunicato da ENEL entro 30 giorni prime del termine per il pagamento annuale. Il canone complessivo annuale è inoltre rivalutato sulla base dell'indice di inflazione programmato, ai sensi della deliberazione G.R. n. 913/2009, ferma restando la necessità di adeguamento nel caso di modificazione del canone determinata ai sensi dell'art. 20, comma 5 della Legge regionale n. 7 del 2004.

Articolo 4 Canoni e indennizzi per occupazioni pregresse


A titolo di arretrati per canoni concessori e indennizzi per occupazioni senza titolo la Regione accetta l'importo complessivo di € 1.765.763, cui vanno sottratti i pagamenti già effettuati da Enel Distribuzione, pari a € 120.830, per un totale di 1.644.933.

Tale importo sarà versato in un'unica soluzione contestualmente al pagamento del canone annuo complessivo relativo all'anno 2009.

La Regione, a fronte del pagamento di cui al presente articolo, nulla avrà a richiedere ad Enel Distribuzione a titolo di canoni arretrati ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo e relative sanzioni per le annualità precedenti la stipula del presente Accordo.

Si impegna altresì ad archiviare i procedimenti sanzionatori relativi ad occupazioni di aree demaniali eventualmente avviati a seguito di accertamenti effettuati nelle more della trattativa che ha portato alla conclusione del presente Accordo.

Articolo 5 Polizza fideiussoria



A garanzia delle occupazioni oggetto del presente Accordo Enel si impegna a stipulare entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione fideiussione bancaria o assicurativa per una somma pari all'importo annuale del canone.

L'importo della fideiussione è aggiornato alla scadenza della stessa in relazione al variare dell'importo unitario fissato ai sensi dell'art. 1.

Articolo 6 Richieste per nuove interferenze

Nell'ambito del presupposto condiviso di semplificazione amministrativa alla base dell'Accordo, le parti convengono che le istanze di concessione per le nuove interferenze siano presentate con le seguenti modalità e in conformità alle prescrizioni tecniche contenute nella documentazione allegata al presente Accordo.

La Regione, attraverso i suoi uffici territorialmente competenti, si impegna al rilascio del nulla osta entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda presentata con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni allegate. I Servizi Tecnici di Bacino territorialmente competenti potranno integrare nel nulla osta rilasciato le prescrizioni tecniche contenute nella documentazione tecnica allegata in relazione alle specificità dell'area interessata dall'interferenza o dalle caratteristiche di quest'ultima.

Eventuali modifiche a tale documentazione potranno essere concordate in futuro a fronte di incompatibilità con il quadro legislativo o regolamentare di riferimento o di innovazioni tecniche, e dovranno essere condivise dalle parti e formalizzate attraverso comunicazione scritta.


Articolo 7 Disalimentazione temporanea delle linee elettriche

La Regione, nell'ambito delle sue attività manutenzione e sistemazione idraulica, nonché di vigilanza non caratterizzate dalla necessità e urgenza, potrà richiedere a Enel Distribuzione la messa fuori servizio su richiesta scritta con preavviso di almeno 72 ore se trattasi linee con tensione sino a 30 kV, o di almeno 5 giorni per linee con tensione superiore. Tale preavviso non sarà ovviamente possibile in caso di necessità e urgenza dettati da situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

Articolo 8

Modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti

La Regione potrà, per esigenze di pubblico interesse correlate ad esigenze di polizia idraulica e/o alla connessa pubblica incolumità, chiedere a Enel



Distribuzione di procedere, senza oneri per l'Ente, a modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti.

Articolo 9
Durata

La durata del presente Accordo è determinata in anni 19 salvo incompatibilità con il quadro legislativo o regolamentare di riferimento non superabile con un adeguamento.

Articolo 10
Adeguamenti ed integrazioni dell'Accordo

Nell'ipotesi in cui il contenuto del presente Accordo divenga incompatibile con il quadro legislativo o regolamentare di riferimento, la Regione ed Enel Distribuzione si impegnano reciprocamente a cercare le soluzioni per l'adeguamento o la modifica dell'accordo al fine di renderlo compatibile con il mutato quadro normativo.

Con riferimento alle nuove interferenze, il presente Accordo si ritiene integrato mediante la formale approvazione, da parte della Regione, dell'elenco delle nuove interferenze realizzate che Enel trasmette entro il termine di cui all'articolo 3.

Rispetto alle occupazioni non oggetto del presente accordo l'integrazione dello stesso, con riferimento a canone ed arretrati, è effettuata mediante la formale approvazione, da parte della Regione, di apposito elenco predisposto da Enel Distribuzione.

Data 3 SETTEMBRE 2009

Per la Regione Emilia-Romagna

Per Enel Distribuzione S.p.A.

Enel Distribuzione SpA
Divisione Infrastrutture e Reti
Macro Area Territoriale Nord Est
Dipartimento Territoriale Rete Emilia Romagna e Marche

Francesco Rondi
Il Responsabile



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA
Via Marco Emilio Lepido, 178
40132 - BOLOGNA

Il 20 originale dell'atto
registrato al n. 0085 serie 3A



18 SET. 2009 con.ssa Maria D'Annato Santella




ALLEGATO A

PRESCRIZIONI DI MASSIMA PER L'ATTRAVERSAMENTO DI CORSI D'ACQUA CON LINEE ELETTRICHE

1. Attraversamenti aerei di corsi d'acqua arginati.

L'attraversamento superiore dei corsi d'acqua arginati è di norma consentito con l'infissione dei sostegni esclusivamente all'esterno della zona arginata e con il rispetto di distanze e altezze dai corpi arginali conformi alle norme di polizia idraulica (T.U.523/1904) e tali da consentire lo svolgimento delle attività di competenza del STB e l'impianto dei cantieri per la manutenzione ordinaria o straordinaria e per eventuali sovralti e ringrossi delle arginature medesime in condizioni di assoluta sicurezza (D.P.R. 7/1/56, n.164, art.11).

L'attraversamento deve avvenire preferibilmente in modo perpendicolare al corso d'acqua e nel rispetto delle distanze per sostegni, conduttori e cavi indicate nello schema seguente:



- a \geq m 10** la medesima distanza deve essere rispettata, oltre che per i sostegni, anche per la collocazione di cabine ed altri manufatti simili
- b \geq m 12** o superiore secondo le prescrizioni del D.M. 21/3/88, n.449, art.2.1.05, lettere a) e b), e successive modifiche, considerando l'argine assimilabile ad area destinata ad attività a rischio con permanenza di persone
- c \geq m 6** dal livello di massima piena, o superiore secondo le prescrizioni del D.M. 21/3/88, n.449, art.2.1.05, lettera a)

Solo per l'attraversamento di corsi d'acqua molto ampi potrà essere presa in considerazione la collocazione di sostegni all'interno dell'area arginata (golena), rispettando comunque la **distanza**



minima di metri 10 sia dal piede dell'argine interno alla golena, sia dal ciglio superiore della sponda del canale di magra.

Solo nel caso di arginature di modeste dimensioni e per linee elettriche di classe zero, prima o seconda, ai sensi del D.M. 21/3/88, n.449, con sostegni costituiti da semplice palo, la distanza minima dall'argine potrà essere ridotta a m 5,00.


Maggiori distanze rispetto a quelle sopra indicate potranno essere prescritte sul progetto definitivo/esecutivo nel caso di possibilità di franamento o erosione della sponda dell'alveo, o di programmati lavori idraulici nell'alveo e sugli argini.

2. Attraversamenti aerei di corsi d'acqua non arginati.

L'attraversamento superiore dei corsi d'acqua non arginati è di norma consentito con la **collocazione dei sostegni all'esterno della zona raggiungibile dall'acqua nel caso di piene straordinarie** (zona ad alta probabilità di inondazione, con tempo di ritorno di 20-50 anni) e con il rispetto di distanze e altezze conformi alle norme di polizia idraulica e di sicurezza dei cantieri.

Solo per l'attraversamento di corsi d'acqua molto ampi potrà essere presa in considerazione la collocazione di sostegni all'interno dell'area raggiungibile dalle acque di piena straordinaria. In tal caso il piano di posa della fondazione del palo o traliccio dovrà essere posta a quota opportunamente inferiore a quella del fondo dell'alveo sulla specifica sezione di riferimento.

L'attraversamento deve avvenire preferibilmente in modo perpendicolare al corso d'acqua e nel rispetto delle distanze per sostegni, conduttori e cavi indicate nello schema seguente:



- a \geq m 10** la medesima distanza deve essere rispettata, oltre che per i sostegni, anche per la collocazione di cabine ed altri manufatti simili
- b \geq m 10** o superiore secondo le prescrizioni del D.M. 21/3/88, n.449, art.2.1.05, lettere a) e b), e successive modifiche, considerando la sponda del corso d'acqua assimilabile ad area destinata ad attività a rischio con permanenza di persone
- c \geq m 6** dal livello di massima piena, o superiore secondo le prescrizioni del D.M. 21/3/88, n.449, art.2.1.05, lettera a)



Handwritten signature or initials.


Solo nel caso di corsi d'acqua minori e per linee elettriche di classe zero, prima o seconda, ai sensi del D.M. 21/3/88, n.449, con sostegni costituiti da semplice palo, la **distanza minima dal ciglio potrà essere ridotta a m 5,00**.

Maggiori distanze rispetto a quelle sopra indicate potranno essere prescritte nel caso di possibilità di franamento della sponda dell'alveo.

3. Attraversamenti di corsi d'acqua in cavo sotterraneo.


L'attraversamento in cavo sotterraneo di **corsi d'acqua arginati** può essere consentito solo a seguito di opportune verifiche ed indagini geotecniche e con l'adozione delle conseguenti tecnologie di posa, che garantiscano da ogni possibilità di sifonamento delle arginature.

Nell'attraversamento dell'alveo di magra l'estradosso della condotta deve essere **collocato almeno a m 1,00 di profondità sotto il fondo dell'alveo** stesso, salvo maggiori profondità da definirsi sulla base delle indagini geotecniche puntuali.



In ogni caso non è consentita la posa con scavi in trincea delle arginature e delle golene, né la perforazione dei rilevati arginali.

L'attraversamento degli argini può essere effettuato con posa del cavo adeguatamente protetto sulla sommità arginale e sua successiva ricopertura con uno strato di terreno, in modo tale da consentire comunque al di sopra il passaggio dei mezzi operativi per la manutenzione dell'argine.



L'attraversamento in cavo sotterraneo di **corsi d'acqua non arginati** a fondo mobile può essere consentito solo a seguito di opportune verifiche, rilievi, profili di fondo ed indagini geotecniche e con l'adozione di conseguenti modalità di posa e protezione del cavo, che garantiscano da ogni possibilità di erosione spondale o di fondo dell'alveo e dall'eventuale scalzamento della condotta.

Nei corsi d'acqua non arginati può pertanto essere realizzato l'attraversamento in trincea, dotando il cavo di un'adeguata protezione con bauletto in calcestruzzo o con controtubo, ad una **profondità non minore di m 1,00** dal punto più depresso dell'alveo nella specifica sezione di riferimento, e comunque sulla delle risultanze delle indagini effettuate.



Handwritten signature or initials.

4. Attraversamenti di corsi d'acqua in appoggio a ponti.

Nel caso di utilizzo di ponti per l'attraversamento del corso d'acqua, il cavo può essere alloggiato nella struttura del ponte, in apposito vano per condutture, oppure in appoggio sostenuto da adeguate staffature, collocandolo preferibilmente sul lato di valle del ponte così da essere maggiormente protetto. Il cavo, la tubazione di protezione e le relative staffe devono essere contenuti nello spessore dell'impalcato del ponte, senza sporgenze al di sotto dell'intradosso.

Non è consentita la posa di cavi a quote più basse dell'intradosso del ponte.

5. Posa di linee elettriche in parallelo a corsi d'acqua.

I **cavi interrati** paralleli al corso d'acqua devono essere posati ad una **distanza non inferiore a m 10,00** dall'unghia esterna dell'argine per corsi d'acqua arginati, o dal ciglio superiore della scarpata per alvei non arginati. Per questi ultimi va comunque valutata la necessità di mantenere una distanza maggiore sulla base della pianificazione di bacino e dell'eventuale presenza di zone riattivabili del corso d'acqua.

Può essere consentita la posa a distanza non inferiore a 5 metri solo per situazioni motivate e previo opportuni rilievi e verifiche sulle modalità costruttive dalle quali risulti la modesta profondità dello scavo di posa della conduttura, l'intasamento dello scavo stesso con materiale argilloso non drenante, e comunque in assenza di pericolo di erosione spondale. Per quanto riguarda i corsi d'acqua non arginati la posa alle condizioni di cui sopra è ammessa inoltre qualora la linea sia posizionata in area difesa e di non possibile ulteriore divagazione del corso d'acqua, adeguando conseguentemente le modalità di reinterro.

Per la realizzazione di **linee aeree in parallelo** devono essere rispettati i criteri e le distanze dei sostegni dall'argine o dal ciglio superiore della scarpata del corso d'acqua valide per gli attraversamenti aerei.

6. Rispetto della pianificazione di settore.

Nella realizzazione degli attraversamenti devono essere comunque rispettate le norme contenute nella pianificazione di Distretto/Bacino nella pianificazione territoriale.

7. Obbligazioni

ENEL Distribuzione S.p.A. è obbligata ad eseguire, in conformità a quanto previsto nell'art. 8 dell'Accordo, a sua cura le modifiche ai propri impianti in corrispondenza di attraversamenti e parallelismi di corsi d'acqua che dovessero rendersi necessarie a causa di varianti e ampliamenti da apportare alle opere idrauliche, correlate ad esigenze di sicurezza idraulica e/o alla connessa pubblica incolumità, in conformità alle distanze prescritte dalle normative tecniche di riferimento.

I lavori nell'alveo e sulle sponde del corso d'acqua che avessero per oggetto la conservazione degli impianti debbono essere eseguiti e mantenuti a spese esclusive del Concessionario.

In caso di disalimentazione temporanea delle linee elettriche, si applica quanto previsto dall'art. 7 dell'Accordo, senza che alcun onere possa essere addebitato alla Regione.

ENEL Distribuzione S.p.A. è tenuta ad effettuare gli interventi di manutenzione e rimozione della vegetazione spontanea che, crescendo nelle zone del demanio idrico, potrebbe giungere ad interferire con conduttori, cavi e sostegni. Enel Distribuzione S.p.A. è impegnata a dare previa congrua informativa alla Regione sui tempi e modalità di effettuazione di tali interventi.



Nel caso di cessazione dell'esercizio della linea o impianto, Enel Distribuzione S.p.A. si obbliga a provvedere alla rimozione dei manufatti e al ripristino e sistemazione delle pertinenze ed opere idrauliche interessate.



Paul

ALLEGATO B

MODALITÀ DI RICHIESTA DEL NULLA OSTA IDRAULICO PER LE NUOVE INTERFERENZE COL DEMANIO IDRICO

1. Interferenze generate dal mero sorvolo di linee elettriche aeree e/o ancorate a strutture esistenti:

compilazione dell'istanza corredata da un elaborato tecnico dell'interferenza in 2 copie con l'individuazione planimetrica su CTR 1: 25.000 e di dettaglio su CTR 1: 5.000 e relativa sezione dalla sponda sinistra alla sponda destra del corso d'acqua e comunque comprendente tutta l'interferenza, con indicata l'altezza della linea elettrica in progetto. Per le linee ancorate a strutture esistenti la sezione dovrà rappresentare il particolare della struttura e del relativo ancoraggio.

2. Altre interferenze:

compilazione dell'istanza corredata da un elaborato tecnico dell'interferenza in 2 copie con l'individuazione planimetrica dell'interferenza su cartografia CTR 1:25.000, di dettaglio su CTR 1: 5.000, e planimetria catastale, profilo, sezioni dello stato di fatto e di progetto e caratteristiche tecniche dell'opera. Occorre inoltre relazione geologica/geotecnica per gli attraversamenti in cavo sotterraneo.

Per valutare eventuali criticità dovute a particolari caratteristiche geomorfologiche della zona attraversata dalla linea elettrica, i Servizi Tecnici di Bacino potranno richiedere documentazione ulteriore ai fini della integrazione delle prescrizioni di massima contenute nell'allegato A.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.